

SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE

STATUTO SOCIALE

Art. 1 DENOMINAZIONE – SEDE

- 1.1 E' costituita la società cooperativa di produzione e lavoro con la denominazione "SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE "
- 1.2 La Cooperativa può operare con la denominazione abbreviata "C.B.R. Società Cooperativa".
- 1.3 La Cooperativa ha sede nel Comune di Rimini all'indirizzo risultante presso il Registro delle Imprese. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune qui indicato con delibera del Consiglio d'Amministrazione.
- 1.4 La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, unità locali, sedi secondarie nel territorio nazionale, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.
- 1.5 Il domicilio dei Soci, nei rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal libro Soci.

Art. 2 DURATA

- 2.1 La Cooperativa ha la durata fino al 31.12.2070 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Soci, anche prima della scadenza del termine.

Art. 3 SCOPO SOCIALE

- 3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo mutualistico che i Soci Cooperatori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità d'occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i Soci Cooperatori, all'atto dell'ammissione, ed in relazione all'attività lavorativa da svolgere, instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei Soci Cooperatori sono disciplinate da appositi Regolamenti approvati a sensi di Legge.
- 3.2 La Cooperativa assume come principio fondamentale la produzione di valore per i propri Soci Cooperatori e lavoratori nel rispetto delle Leggi ed in conformità allo scopo mutualistico proprio della natura cooperativa che la caratterizza. La Cooperativa esige dai propri Soci Cooperatori, Amministratori, dirigenti e lavoratori e da chiunque svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza, il rispetto di tutte le norme vigenti, dei principi e delle procedure aziendali a tale scopo preordinate, nonché comportamenti eticamente corretti, tali da non pregiudicare l'immagine, l'affidabilità e le potenzialità di crescita e sviluppo della Cooperativa stessa. La Cooperativa adotta strumenti di gestione e controllo idonei ad affermare ed a favorire l'osservanza dei principi etici.
- 3.3 La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi di mutualità prevalente e la gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del Codice Civile.
- 3.4 Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento, demandando all'Organo Amministrativo la facoltà di instaurare ed eseguire rapporti con i Soci Cooperatori a condizioni tra loro diverse valutata la diversa condizione dei Soci Cooperatori stessi, le esigenze della Cooperativa e quelle di tutti gli altri Soci Cooperatori.

- 3.5 La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi, le condizioni dei rapporti con i quali saranno stabilite dall'Organo Amministrativo valutate le esigenze della Cooperativa stessa.
- 3.6 La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Italiano. Previa delibera della Assemblea dei Soci può aderire alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue e/o ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio; con delibera del Consiglio di Amministrazione può aderire alle relative Associazioni Nazionali di categoria ed ai suoi organismi periferici, regionali e provinciali, nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.
- 3.7 Alla Cooperativa si applicano le Leggi in materia, nonché le disposizioni previste dal Libro V -Titolo VI del Codice Civile in quanto compatibili e per quanto non ivi previsto, dalle disposizioni sulle Società per Azioni in quanto compatibili. Alla Cooperativa si applicano, in particolare le disposizioni di cui alla Legge 142/2001 relativa alla figura del Socio lavoratore e sue successive modificazioni ed integrazioni.
- 3.8 La Cooperativa non raccoglie denaro, né sotto forma di prestito sociale, né con qualsiasi altra modalità, dai Soci Cooperatori.
- 3.9 La Cooperativa, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 2514 del Codice Civile, osserva:
- il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - il divieto di distribuire le riserve fra i Soci Cooperatori;
 - l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 4 OGGETTO SOCIALE

- 4.1 L'attività che costituisce oggetto della Cooperativa in considerazione del rapporto mutualistico, dei requisiti ed interessi dei Soci, consiste nell'esercizio di un'impresa generale di costruzioni preordinata ad eseguire ed a fare eseguire lavori, forniture e servizi, anche tra loro integrati, per conto proprio e di soggetti sia pubblici, sia privati.
- 4.2 In tale ambito la Cooperativa può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- assumere ed eseguire contratti d'appalto, d'opera, di concessione e di qualsiasi tipo, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, la manutenzione d'immobili ed impianti, la gestione di servizi, anche tra loro integrati;
 - acquisizione ed assunzione in affitto di cave di sabbia, di tufo, di pietra e di sassi di fiume, attrezzandole con impianti adeguati per la frantumazione e selezione, costruendo impianti per produzioni collaterali, quali conglomerati cementizi e bituminosi;
 - svolgere attività immobiliari di qualsiasi tipo e sotto qualsiasi forma;
 - acquistare, produrre, vendere materiali, manufatti e prodotti per l'edilizia;
 - svolgere attività progettuali, studi, ricerche, consulenze, prestazioni tecniche e d'ingegneria e servizi in genere;
 - svolgere attività autotrasporto merci per conto di terzi;
 - conduzione diretta di fondi agricoli di proprietà.
- 4.3 La Cooperativa può svolgere attività di carattere industriale, commerciale e finanziario, direttamente o indirettamente connesse all'attività che costituisce l'oggetto sociale o utili al suo raggiungimento, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuovere iniziative commerciali, partecipare a trattative, negoziazioni, procedure finalizzate all'acquisizione di contratti;
- acquistare, vendere, locare ed affittare, condurre e gestire, in qualsiasi forma beni mobili ed immobili in genere, quali aree, edifici, aziende, macchinari, attrezzature e materiali;
 - prestare garanzie reali e personali a stazioni appaltanti e clienti in genere, ad intermediari finanziari, compagnie d'assicurazione, a società, con o senza personalità giuridica, enti in genere e persone fisiche, per l'adempimento d'obbligazioni proprie e di terzi;
 - finanziare, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, la realizzazione d'iniziativa sia pubbliche, sia private, nei modi e nelle forme consentiti dalla Legge;
 - costituire ed assumere partecipazioni in società, anche consortili, consorzi, gruppi europei d'interesse economico, associazioni e fondazioni, e dar vita e partecipare, in qualsiasi forma, a rapporti d'associazione o collaborazione con imprese ed enti pubblici e privati;
 - intraprendere attività imprenditoriali, anche in settori non affini all'oggetto sociale ed attuare forme di diversificazione produttiva, purché finalizzate alla realizzazione dello scopo sociale;
 - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale;
 - adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale.

Art. 5 SOCI COOPERATORI - REQUISITI

- 5.1 Sono denominati Soci Cooperatori i Soci che partecipano allo scopo mutualistico di cui all'articolo 3 e che pertanto stabiliscono con la propria adesione, o successivamente alla costituzione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro subordinato disciplinato da apposito Regolamento.
- 5.2 I Soci Cooperatori attuano lo scopo mutualistico mettendo a disposizione della Cooperativa le capacità professionali, concorrendo alla formazione del capitale sociale, partecipando ai rischi ed ai risultati della gestione, contribuendo alla definizione dei programmi di sviluppo aziendali, prendendo parte alla vita sociale mediante l'esercizio dei diritti e l'assolvimento dei doveri ai sensi di Legge e di Statuto.
- 5.3 Il numero dei Soci Cooperatori è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
- 5.4 Possono essere Soci Cooperatori tutte le persone fisiche aventi le capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.
- 5.5 In nessun caso possono essere Soci Cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, in imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa ed in concorrenza con questa ultima; inoltre i minorenni, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.
- 5.6 L'ammissione dei Soci Cooperatori deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi degli Associati, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.
- 5.7 Gli aspiranti Soci Cooperatori devono:
 - aver maturato un'esperienza in qualità di dipendente subordinato all'interno della Cooperativa o delle sue società partecipate di almeno due anni;
 - per le maestranze: svolgere funzioni richiedenti iniziativa ed autonomia

- funzionale nell'ambito delle direttive ricevute e per il cui svolgimento è necessaria approfondita conoscenza e comprovata esperienza acquisita nel campo della propria attività e/o svolgano un ruolo di coordinamento e di gestione in cantiere o centro operativo con responsabilità dei risultati globali loro affidati;
- per gli impiegati: svolgere un ruolo di rilevante responsabilità in funzioni gestionali, tecniche ed amministrative, che richiedano una rilevante preparazione professionale ed una consolidata e differenziata esperienza, con un buon grado d'autonomia e d'iniziativa nell'ambito dei programmi e degli obiettivi loro affidati.
- 5.8 Le nuove ammissioni dei Soci Cooperatori non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei Soci preesistenti.
- 5.9 I nuovi Soci Cooperatori in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nella Cooperativa, sono ammessi nella "categoria speciale" (Socio in prova); i nuovi Soci ammessi alla "categoria speciale" non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei Soci Cooperatori.
- 5.10 Ai Soci Cooperatori ammessi nella "categoria speciale" spettano tutti i diritti amministrativi con le seguenti limitazioni:
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto unicamente per l'approvazione del Bilancio, la nomina degli Amministratori, Sindaci Revisori e Revisore Contabile, e la modifica dello Statuto Sociale;
 - non possono rappresentare in Assemblea altri Soci Cooperatori;
 - non possono far parte dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- I Soci Cooperatori ammessi alla "categoria speciale" possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla Legge e dall'articolo 11 del presente Statuto. Al termine di un periodo massimo di cinque anni, dalla data d'ammissione, il Socio Cooperatore iscritto alla "categoria speciale" è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri Soci Cooperatori.
- 5.11 Possono essere, altresì, ammessi come Soci Cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Art. 6 SOCI COOPERATORI – AMMISSIONE

- 6.1 Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione, entro il 31 ottobre di ciascun anno, domanda scritta contenente:
- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
 - b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'articolo 4 del presente Statuto e Regolamenti interni, dei quali dichiara di averne preso visione;
 - c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà in ogni caso essere inferiore, né superiore al limite fissato dalla Legge e dall'Assemblea Soci, e le modalità di versamento;
 - d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti interni ed alle delibere legalmente adottate dagli Organismi Sociali;
- 6.2 Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda entro sessanta giorni dalla data prevista al 1° comma, stabilendo le modalità per il versamento del Capitale Sociale, e l'iscrizione del Socio Cooperatore nella "categoria speciale".
- 6.3 L'ammissione a Socio Cooperatore diventerà operante dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato

dal Consiglio di Amministrazione e sarà annotata nel Libro Soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il primo versamento secondo le modalità sopra indicate. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

- 6.4 In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.
- 6.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dal diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua prossima successiva convocazione. In caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, questo ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.
- 6.6 Il Consiglio di Amministrazione, nella sua Relazione sul Bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci.

Art. 7 QUOTE SOCIALI - TRASFERIMENTO

- 7.1 Il Capitale Sociale della Cooperativa è variabile ed è formato dai conferimenti dei Soci Cooperatori. Esso è costituito da quote di partecipazione che non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute ad alcun titolo con effetto verso la Cooperativa. Le quote non sono trasmissibili mortis causa e gli eredi del Socio Cooperatore defunto hanno solo diritto alla liquidazione della quota nei modi e nei termini di cui al successivo articolo 12.
- 7.2 Le quote si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i Soci Cooperatori contraggono con la medesima.

Art. 8 SOCI ONORARI

- 8.1 I Soci Cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità o già collocati in pensione, possono divenire Soci Onorari della Cooperativa con delibera dell'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione.
- 8.2 La qualifica di Socio Onorario deve intendersi puramente onorifica. Il Socio Onorario non ha alcun diritto e dovere patrimoniale né amministrativo nella Cooperativa.
- 8.3 Possono diventare Soci Onorari della Cooperativa, sempre con delibera dell'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione, anche persone non Soci Cooperatori aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.
- 8.4 **L'Assemblea della Cooperativa su proposta del Consiglio di Amministrazione può conferire la carica di PRESIDENTE EMERITO al Socio che abbia svolto la funzione di Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

Art. 9 PERDITA DELLA QUALITÀ' DI SOCIO

- 9.1 La qualità di Socio Cooperatore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
- 9.2 Conservano la qualità di Socio Cooperatore coloro:
 - che siano trasferiti presso società o enti partecipati dalla Cooperativa;
 - ai quali la Cooperativa richieda di prestare la propria attività presso società o enti verso i quali la Cooperativa riservi un particolare interesse di carattere economico o strategico.

Art. 10 RECESSO DEL SOCIO

- 10.1 Oltre che nei casi previsti dalla Legge può recedere il Socio Cooperatore:
- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- Il recesso non può essere parziale.
- 10.2 La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della Legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.
- 10.3 Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione, per lettera raccomandata A. R., del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 11.1 L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla Legge nei confronti del Socio Cooperatore:
- che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
 - che sia dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
 - che venga a trovarsi in una delle situazioni d'incompatibilità previste dal precedente articolo 5.5;
 - che abbia visto risolto per qualunque causa l'ulteriore rapporto di lavoro;
 - per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla Cooperativa;
 - per mutuo consenso;
 - si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
 - non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
 - che senza giustificato motivo **non partecipi alle Assemblee della Cooperativa per due volte consecutive** o si rende moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti d'eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
 - che venga a trovarsi in una delle situazioni d'incompatibilità previste del presente Statuto senza la prevista autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
 - che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
 - che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.
- 11.2 L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dall'annotazione del provvedimento nel Libro Soci che sarà eseguito senza indugio dall'Organo Amministrativo. Il provvedimento di esclusione sarà comunicato al Socio Cooperatore con lettera raccomandata A. R.
- 11.3 Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
- 11.4 Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione nei modi stabiliti al successivo articolo 31. L'opposizione non sospenderà l'efficacia del provvedimento.

Art. 12 CONSEGUENZE DELL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE

- 12.1 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla cancellazione del Socio dal Libro Soci.
- 12.2 L'estinzione del rapporto sociale determina automaticamente la decadenza dalle cariche sociali e l'estinzione dell'ulteriore rapporto di lavoro, nonché la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
- 12.3 La liquidazione della partecipazione del Socio Cooperatore avviene sulla base del Bilancio dell'esercizio in cui si è verificato il decesso, ovvero in cui è stata adottata la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione si è pronunciato in merito al recesso o all'esclusione del Socio Cooperatore.
- 12.4 La liquidazione della partecipazione non potrà comunque superare il capitale effettivamente versato maggiorato delle eventuali rivalutazioni avvenute a seguito delibere assembleari.
- 12.5 La Cooperativa, compensati eventuali crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del Socio Cooperatore, provvede al pagamento delle somme come sopra determinate, entro 180 giorni dall'approvazione del Bilancio di esercizio.
- 12.6I Soci Cooperatori o i loro eredi devono richiedere la liquidazione della partecipazione entro il termine di cinque anni dalla data di approvazione del Bilancio di esercizio di riferimento, decorso il quale la partecipazione non riscossa sarà devoluta a Riserva Legale Indivisibile.
- 12.7 Il Socio Cooperatore o i suoi eredi, sono obbligati verso la Cooperativa e i suoi terzi creditori, nei limiti di quanto ricevuto a titolo di liquidazione della partecipazione, nel caso entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale, si verifichi l'insolvenza della Cooperativa.
- 12.8 La liquidazione della partecipazione assegnata al Socio Onorario, viene sempre e comunque devoluta a Riserva Legale Indivisibile.

Art. 13 PATRIMONIO SOCIALE

- 13.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
 - a) dal Capitale Sociale dei Soci, che è variabile;
 - b) dalla Riserva Legale indivisibile, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 15 e con le somme eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi ed agli eredi dei Soci defunti;
 - c) da eventuali Riserve Straordinarie Indivisibili;
 - d) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli Scopi Sociali, previa destinazione a Riserva Legale Indivisibile.
 - e) da ogni altra Riserva costituita e/o prevista per Legge.Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i Soci nei limiti delle quote sottoscritte ed eventualmente rivalutate.
- 13.2 Le Riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i Soci né durante la vita né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Art. 14 ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

- 14.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- 14.2 Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio, secondo le disposizioni di Legge. Nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i Soci Cooperatori, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.
- 14.3Gli Amministratori documentano, nella Nota Integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.

- 14.4 Il Bilancio deve essere accompagnato dalla Relazione sulla Gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta Relazione gli Amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
- 14.5 Il Bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci Cooperatori per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del Bilancio Consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- 14.6 Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella Relazione sulla Gestione.
- 14.7 L'Assemblea che approva il Bilancio, nel rispetto delle Leggi vigenti in materia, può deliberare, sulla proposta formulata dall'Organo Amministrativo di corrispondere, in favore dei Soci Cooperatori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del valore della quota sottoscritta e versata. Allo stesso modo la suddetta delibera Assemblea può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli Amministratori. L'Assemblea dei Soci Cooperatori, in sede di approvazione dell'apposito Regolamento interno, ai sensi dell'articolo 2521 Codice Civile, stabilirà i necessari parametri.
- 14.8 Il Bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 15 RIPARTO RESIDUO ATTIVO

- 15.1 L'Assemblea che approva il Bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali destinandoli:
- a) non meno del 30% (trenta per cento) al Riserva Legale Indivisibile, mai divisibile fra i Soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16.12.1977 n. 904;
 - b) una quota non meno del 3% (tre per cento), ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
 - c) un eventuale dividendo ai Soci Cooperatori nella misura che sarà stabilita dall'Assemblea che approva il Bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima stabilita per Legge e comunque ragguagliata al capitale effettivamente versato; l'ammontare complessivo di tali dividendi dovrà essere comunque contenuto nei limiti massimi previsti dai Regolamenti e dalle Leggi sulle Cooperative ed ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
 - d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del Capitale Sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla Legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
 - e) un'eventuale quota destinata ai Soci Cooperatori a titolo di integrazione salariale secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione o da apposito Regolamento, nei limiti stabiliti dalle Leggi vigenti;
 - f) un'eventuale quota al Fondo di Riserva Straordinario, mai divisibile fra i Soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 16.12.1977

n. 904.

- 15.2 Ferme restando le destinazioni obbligatorie per Legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni di cui al punto precedente, residui attivi di Bilancio siano devoluti ai Riserva Legale Indivisibile.
- 15.3 Non possono essere distribuiti utili ai Soci Cooperatori se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo, nonché se non dopo aver ricostituito la Riserva Legale Indivisibile utilizzata per la copertura di perdite; inoltre i dividendi non possono essere distribuiti ai Soci Cooperatori, quando l'indebitamento della Cooperativa superi di due volte il suo Patrimonio Netto.

Art. 16 ORGANI SOCIALI

- 16.1 Sono organi della Società:
- a) L'Assemblea dei Soci
 - b) Il Consiglio di Amministrazione
 - c) Il Collegio Sindacale
 - d) Il Revisore contabile

Art. 17 ASSEMBLEA DEI SOCI

- 17.1 Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.
- 17.2 L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, mediante avviso comunicato ai Soci Cooperatori con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, nel domicilio risultante dal libro Soci. In alternativa all'avviso potrà essere scelta una delle seguenti modalità:
- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
 - pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale, quali "Il Resto del Carlino", "Il Corriere di Rimini", "La Voce", quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- 17.3 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita, quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci Cooperatori con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli Organi Amministrativo e di Controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo non presenti.
- 17.4 Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.
- 17.5 L'Assemblea Ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 14.5 per l'approvazione del Bilancio di esercizio.
- 17.6 L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai Soci Cooperatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della presentazione della richiesta.
La convocazione su richiesta di Soci Cooperatori non è ammessa per argomenti sui

quali l'Assemblea delibera, a norma di Legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro predisposta

Art. 18 ASSEMBLEA ORDINARIA

18.1 L'Assemblea Ordinaria:

- approva il Bilancio consuntivo con la Relazione del Consiglio di Amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale Bilancio preventivo;
- determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la durata del loro mandato, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 23 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
- determina la misura di un eventuale compenso da corrisponderci agli Amministratori per la loro attività collegiale, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
- nomina, se obbligatorio per Legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
- conferisce e revoca, sentito il Collegio Sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile di cui all'articolo 2409 quater del Codice Civile, secondo quanto previsto nel successivo articolo 28 del presente Statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del Soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis, se nominato;
- approva i Regolamenti previsti dal presente Statuto con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria;
- delibera sulle domande di ammissione a Socio Cooperatore non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
- delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;
- delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per Legge;
- delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione.

18.2 L'Assemblea Ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla Legge alla sua competenza ed autorizza inoltre il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità degli Amministratori per gli atti compiuti, sulle materie rimesse ad autorizzazione dell'Assemblea dal presente Statuto.

Art. 19 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

19.1 L'Assemblea, a norma di Legge, è considerata Straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- sulle modificazioni dello Statuto ed i suoi adeguamenti a norme legislative;
- sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- sul trasferimento all'interno del territorio nazionale della sede sociale;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza,

19.2 Le altre competenze previste dall'articolo 2365- 2' comma del Codice Civile sono demandate alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

- 20.1 In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, quando siano presenti o rappresentati per delega la metà più uno dei voti spettanti ai Soci Cooperatori aventi diritto di voto.
- 20.2 In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci Cooperatori intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.
- 20.3 In prima e seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria, è regolarmente costituita, quando siano presenti o rappresentati per delega almeno i 3/5 dei voti spettanti ai Soci Cooperatori aventi diritto di voto.
- 20.4 L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci Cooperatori presenti e rappresentati.
- 20.5 Tuttavia, per la soppressione di clausole mutualistiche, la liquidazione della società, il cambiamento significativo dell'oggetto sociale, la proroga della Cooperativa, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'esterno della Provincia di Rimini, l'Assemblea Straordinaria, sia in prima, sia in seconda convocazione, sarà validamente costituita con la presenza diretta o per delega dei 2/3 dei Soci Cooperatori aventi diritto di voto e delibererà con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti o rappresentati.
- 20.6 Per le votazioni si procederà normalmente , con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 21 INTERVENTO - DIRITTO DI VOTO - RAPPRESENTANZA

- 21.1 Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci Cooperatori che risultino iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni, che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta, e con le limitazioni previste all'articolo 5.10 per i Soci Cooperatori iscritti nella "sezione speciale"
- 21.2 Ogni Socio Cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.
- 21.3 Il Socio Cooperatore può farsi rappresentare nelle Assemblee da un altro Socio non Amministratore ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.
- 21.4 Ciascun Socio Cooperatore non può rappresentare più di altri due Soci. Non può essere portatore di deleghe il Socio Cooperatore iscritto nella "sezione speciale".

Art. 22 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

- 22.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.
- 22.2 La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che non si deliberi diversamente. Il Segretario può essere un non Socio.
- 22.3 Il Verbale delle Assemblee in sede Straordinaria deve essere redatto da un notaio.
- 22.4 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art. 23 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 23.1 Il Consiglio di Amministrazione si compone da n. 3 a n. 7 Amministratori eletti dall'Assemblea tra i Soci Cooperatori.
- 23.2 Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da uno a tre anni, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'Assemblea; in ogni caso gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- 23.3 ~~Gli Amministratori non potranno essere eletti per più di tre mandati consecutivi.~~
- 23.4 Gli Amministratori non hanno diritto a compenso; tuttavia l'Assemblea può, con sua delibera, assegnare loro un emolumento per la loro attività collegiale che il Consiglio di Amministrazione assegnerà a quelli dei suoi membri investiti di particolari cariche.
- 23.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei Soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci.
- 23.6 Gli Amministratori Delegati e il Comitato Esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, sono soggetti alla norma dell'articolo 2381 del Codice Civile, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, con la periodicità di 180 giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
- 23.7 Il Consiglio di Amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione. Essi sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Cooperativa.
- 23.8 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.
- 23.9 La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di messo o di telegramma, e quanto altro di modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
- 23.10 Le adunanze sono valide, quando vi intervenga almeno la maggioranza degli Amministratori in carica.
- 23.11 Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali sono interessati Sindaci od Amministratori o componenti della Direzione, oppure loro parenti od affini fino al terzo grado.
- 23.12 A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle segrete, la parità porta la reiezione della proposta.
- 23.13 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che non sono prese in conformità alla Legge e allo Statuto, possono essere impugnate entro novanta giorni dal Collegio Sindacale, dagli Amministratori assenti e dissenzienti; possono altresì essere

impugnate dai Soci Cooperatori le deliberazioni lesive dei loro diritti. L'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori può essere esercitata da Soci Cooperatori che rappresentino almeno un terzo degli aventi diritto di voto.

23.14 Gli Amministratori, in occasione dell'approvazione del Bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella loro Relazione, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci Cooperatori.

23.15 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori ai quali demandare le funzioni operative per la gestione tecnica, commerciale, produttiva ed amministrativa ed un Coordinatore delle maestranze cui demandare la funzione di sovrintendere al personale di cantiere e centri operativi. Qualora siano nominati più Direttori gli stessi formano la Direzione Operativa unitamente al Presidente ed al Coordinatore della maestranze.

23.16 La Direzione Operativa partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo con funzioni consultive.

Art. 24 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

24.1 Qualora venga a mancare un Consigliere di Amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.

24.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 25 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.1 Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, fatte salve le competenze proprie dell'Assemblea Soci, ed è attribuita altresì, attraverso il suo Presidente, la rappresentanza generale della Cooperativa verso i terzi e in giudizio.

25.1 Oltre alle competenze di Legge e di Statuto al Consiglio compete la nomina di procuratori ad negocia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Art. 26 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

26.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio ed ha la rappresentanza generale della Cooperativa di fronte a terzi e in giudizio e la firma sociale della Cooperativa.

26.2 Al Presidente competono:

- la nomina, revoca e sostituzione dei avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;

- resistere in tutte le procedure giudiziarie che vedono la Cooperativa quale parte convenuta;

- l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai Soci Cooperatori, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;

- gli adempimenti previsti dal Codice Civile per l'iscrizione nel Registro delle Imprese dei Consiglieri e la nomina e cessazione dei Sindaci.

26.3 Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del Consiglio.

- 26.4 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate condizioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti gli Amministratori.
- 26.5 Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova nei confronti dei Soci Cooperatori e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 27 COLLEGIO SINDACALE

- 27.1 Il Collegio Sindacale ~~e~~ si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, destinati a subentrare in ordine di anzianità agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.
- 27.2 I Sindaci sono eletti dall'Assemblea la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso e ne stabilirà il compenso.
- 27.3 I Sindaci restano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Essi sono rieleggibili.
- 27.4 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
- 27.5 Il Collegio Sindacale esercita inoltre il controllo contabile salvo il caso previsto dall'articolo 2409 bis, secondo comma, del Codice Civile.
- 27.6 Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle sue riunioni deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.
- 27.7 Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
- 27.8 I Sindaci Revisori devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.
- 27.9 In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori, il Collegio Sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla Legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
- 27.10 I Sindaci, in occasione della approvazione del Bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella Relazione prevista dall'art. 2429 del Codice Civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice Civile.
- 27.11 I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.
- 27.12 L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci può essere esercitata da Soci Cooperatori che rappresentino almeno un terzo degli aventi diritto. La denuncia al Tribunale di cui all'articolo 2409 del Codice Civile può essere promossa da almeno un decimo dei Soci Cooperatori.

Art. 28 CONTROLLO CONTABILE

- 28.1 Il controllo contabile è esercitato da un Revisore contabile o da una Società di revisione salvo l'ipotesi di cui dall'articolo 2409 bis, secondo comma, del Codice

Civile e articolo 27.5 del presente Statuto.

- 28.2 L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale; l'Assemblea determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla Società di revisione per l'intera durata dell'incarico.
- 28.3 L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per il l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
- 28.4 Il Revisore o la Società incaricati del controllo contabile:
- verifica nel corso dell'esercizio e con la periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - verifica se il Bilancio di esercizio e, se redatto, il Bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
 - esprime, con apposita Relazione, un giudizio sul Bilancio di esercizio e sul Bilancio consolidato, se redatto.

Art. 29 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- 29.1 La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla Legge. Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli Amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso il Registro delle Imprese.
- 29.2 Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, disporrà in merito a:
- a) il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
 - b) la nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
 - c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei Liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
- 29.3 Ai Liquidatori sarà conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società:
- 29.4 La Cooperativa potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'Assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica e dello statuto. I Soci Cooperatori che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 30 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

- 30.1 In caso di scioglimento della Cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:
- a) il rimborso delle azioni versate dai Soci Cooperatori;
 - b) i dividendi eventualmente maturati;

Art. 31 CLAUSOLA ARBITRALE

- 31.1 Tutte le controversie derivanti dal presente Statuto, dai Regolamenti approvati dall'Assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative

alla validità, interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i Soci Cooperatori, o tra Soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la Cooperativa; l'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del Presidente del Collegio.

- 31.2 Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.
- 31.3 L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la Cooperativa
- 31.4 La parte che ricorre al Collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.
- 31.5 L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.
- 31.6 Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei Soci Cooperatori. I Soci Cooperatori assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

Art. 32 DISPOSIZIONI GENERALI

- 32.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi Regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei Soci Cooperatori riuniti in Assemblea.
- 32.2 Le clausole mutualistiche di cui agli articoli. 3, 13, 15 e 30 sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.